

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2007

51^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono il ministro per le politiche per la famiglia Rosy Bindi ed i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

- (18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili**
(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi
(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili
(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'
(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale
(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'

(Esame dei disegni di legge nn. 1208 e 1224. e congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn.18, 62, 472, 481 e 589 e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente **SALVI** (*Ulivo*).

Egli ricorda di aver già svolto nella seduta di mercoledì 10 gennaio 2007 la relazione sui disegni di legge nn. 18, 62, 472, 481 e 589, in materia di unioni civili.

Come già preannunciato dai presentatori, sono stati assegnati alla Commissione anche i disegni di legge nn. 1208, di iniziativa della senatrice Boccia e di altri senatori, recante "normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto" e 1124 del senatore Manzione, recante "disciplina del patto di solidarietà".

In particolare, il disegno di legge n. 1208 disciplina due diversi istituti: l'unione civile - definita all'articolo 1 come un'unione contratta da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune - e l'unione di mutuo aiuto, definita dall'articolo 28 come un'unione contratta da due o più persone maggiorenni per regolare aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

L'unione civile si configura come un istituto paramatrimoniale, come si evince in particolare dall'articolo 7 che tra le cause impeditive della certificazione dello stato di unione civile prevede, con opportuni adattamenti in caso di coppia omosessuale, anche quelle di cui all'articolo 87 del codice civile, nonché dall'articolo 4 che equipara lo stato di parte di unione civile a quello di membro di una famiglia ai sensi della legge n. 28 del 1954.

Il RELATORE si sofferma quindi sull'articolato, in particolare sull'articolo 2 recante il divieto di discriminazione nei confronti delle parti di unioni civili, sull'articolo 3 che istituisce il relativo registro, sugli articoli da 4 a 11 che disciplinano la costituzione e la cessazione dell'unione

civile, sull'articolo 12, che dispone l'acquisto della residenza in Italia da parte di un cittadino straniero che contrae unione civile con un residente nel territorio nazionale, l'articolo 13 sul regime patrimoniale e gli articoli da 14 a 27 che disciplinano nello specifico i diritti sociali, fiscali e previdenziali che derivano dalla partecipazione alle unioni civili.

L'unione di mutuo aiuto si configura invece come una forma di convivenza solidale fra due o più persone, che non implica una comunione sentimentale e sessuale. Il suo regime è disciplinato dagli articoli da 28 a 41 secondo uno schema simile a quello della disciplina delle unioni civili ma con diritti più limitati.

Il disegno di legge n. 1224 istituisce e disciplina il patto di solidarietà, definito dall'articolo 2 come l'accordo tra due persone protese ad intraprendere una comunione di vita spirituale e materiale, volto a regolare i loro rapporti personali e patrimoniali.

E' degno di nota l'articolo 1 del disegno di legge che ne enuncia le finalità, individuate nell'attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla piena realizzazione nell'ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

A parere del relatore tale enunciazione di principio conferma efficacemente quanto da lui già osservato in sede di relazione sugli altri disegni di legge circa la artificiosità della contrapposizione tra una visione istituzionalistica della disciplina delle unioni civili, ed un'altra basata sul riconoscimento delle conseguenze di comportamenti individuali.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolato, osservando in primo luogo come anche questo disegno di legge preveda, all'articolo 3, fra i requisiti soggettivi, l'inesistenza fra gli stipulanti delle cause impeditive del matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile.

L'articolo 4 disciplina la costituzione del patto di solidarietà che, a differenza di quanto previsto dagli altri disegni di legge - che prevedono la competenza dell'ufficiale di stato civile ovvero configurano il patto come un contratto stipulato davanti a un notaio - deve essere sottoscritto dagli stipulanti davanti al giudice di pace.

Dopo essersi soffermato sulla normativa di dettaglio, il relatore propone la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1208 e 1224 con i disegni di legge nn. 18, 62, 472, 481 e 589.

La Commissione concorda.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [D'ONOFRIO](#) (UDC), il presidente RELATORE ritiene che la discussione generale possa iniziare nella prima settimana di febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.